

Codice A1103A

D.D. 8 settembre 2022, n. 545

Ordinanza archiviazione in favore del trasgressore e di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico del obbligato in solido (F. 93 FOR/2017).



ATTO DD 545/A1103A/2022

DEL 08/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza archiviazione in favore del trasgressore e di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico del obbligato in solido (F. 93 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 301 del 08/03/2022 dall'arma dei Carabinieri, Comando stazione di CANELLI a carico del trasgressore il sig. *omissis*, dell'obbligato in solido, la *omissisomissis* nei confronti dei quali con processo verbale n° 51 del 31/10/2017 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati alla stessa data, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11.2 della L.r. 21/2013 per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi;

Constatata l'omissione della notificazione della suddetta violazione rispetto al trasgressore;

Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione rispetto al obbligato in solido;

Atteso che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689 nè pagato la misura ridotta di cui al richiamato verbale di accertamento;

Richiamata la descrizione dei fatti di cui al verbale citato dell'accertatore soprattutto con riferimento al rischio di incendi come evidenziato dai bollettini emessi dalla regione peimonte il 5 e 6 ottobre 2017;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa (ridotte dimensioni dell'area oggetto di incendio, 200 mq ma giornata classificata a "rischio molto elevato",

il massimo, nel bollettino citato);

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 14 della medesima disposizione;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato la *omissis* obbligato in solido di pagare la somma complessiva di Euro 510,61 di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

invece **ARCHIVIA**

la posizione del trasgressore il sig. *omissis* a seguito della constatata mancata notifica del verbale di accertamento e conseguente improcedibilità per l'illecito a suo carico.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella